

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

il Sindaco
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli



Comune di Sellero
Provincia di Brescia
Piazza Donatori di Sangue, n. 1 – 25050 Sellero (Bs)

COPIA

DELIBERAZIONE N. 43
DEL 23/12/2023

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione – sessione ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024.

L'anno duemilaventitre, addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 11:00, nella sala delle adunanze consiliari e in videoconferenza, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Eseguito l'appello risultano:

1	BRESSANELLI GIAMPIERO	Presente
2	ODELLI AGOSTINA ANGELA	Presente
3	GAZZOLI ANGELO CELESTE	Presente
4	GELMINI MIRKO	Presente
5	BRESSANELLI GIOVANNI LUIGI	Presente
6	MAFFEIS GIOVANNI	Presente
7	MORGANI DIEGO	Presente
8	BALOTTI BASILIO ACHILLE	Presente
9	PELUCHETTI MATTIA	Presente
10	MATTI NADIA	Presente
11	COMINELLI CLAUDIO	Presente

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Partecipano gli Assessori Esterni CERESSETTI MARIA ANGELA. Riscontrata la validità della seduta al numero degli intervenuti e il corretto funzionamento del collegamento per la videoconferenza, il Sindaco Giampiero Bressanelli, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Si certifica, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio online sul sito www.comune.sellero.bs.it in data odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 31/01/2024 al 15/02/2024.

Sellero, 31/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

x è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, *(decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione).*

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sellero, 31/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

N. 43 DEL 23/12/2023

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024.

Illustra l'argomento il Sindaco esponendo la proposta dell'Amministrazione Comunale di confermare, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef in vigore nell'anno 2023 prevista nella misura dell'aliquota unica pari allo 0,2%.

Il gettito dell'addizionale comunale Irpef derivante dall'applicazione dell'aliquota unica è quantificato presuntivamente in euro 33.000,00.

Il Sindaco segnala che sulla proposta di deliberazione in argomento il Revisore Unico ha espresso parere favorevole con verbale n. 21 del 15 Dicembre 2023.

Il Sindaco conclude proponendo la messa in votazione del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2024 composto da n. 7 articoli.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 in data 15/03/2023, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2023, ha previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,20%;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,2%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 33.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visti i pareri favorevoli depositati agli atti ed espresso ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Con n. 11 voti favorevoli, astenuti e contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2024 composto da 7 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 33.000,00 il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011 per l'annualità 2024;
4. DI DARE ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
5. DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio;
6. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio informatico del Comune di Sellero;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.